TMT Bimestrale organo ufficiale Ordine dei medici del Cantone Ticino

Corrispondenza
OMCT, Via Cantonale,
Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico
info@omct.ch
Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

Direttore responsabile
Dr. med. Vincenzo Liguori
Pian Scairolo 34 a
6915 Lugano-Noranco
Tel +41 91 993 21 10 - fax +41 91 993 21 32
vincenzo.liguori@hin.ch

Redazione Scientifica Coordinatore Responsabile Prof. Dr. med. Mario Bianchetti mario.bianchetti@usi.ch Assistente di redazione Dr. med. Gregorio Milani milani.gregoriop@gmail.com

Comitato Scientifico
Prof. Dr. med. Luca Mazzucchelli
Prof. Dr. med. Christian Candrian
Dr. med. Mauro Capoferri
Dr. med. Fabio Cattaneo
PD Dr. med. Christian Garzoni
Dr. med. Curzio Solcà
Dr.ssa med. Sandra Leoni-Parvex
Dr. med. Ottavio Bernasconi
PD Dr. med. Marco Delcogliano

Fotocomposizione-stampa e spedizione Tipografia Poncioni SA, Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone (tribunamedica@poncioni.biz) Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01



Ordine dei medici vicino alla natura

Pubblicità
Zürichsee Werbe AG
Fachmedien
Laubisrütistrasse 44
8712 Stäfa
Telefono +41 44 928 56 53
tribuna@fachmedien.ch
www.fachmedien.ch

Abbonamento annuale Fr. 144.– Medici Assistenti Fr. 48.–

SOMMARIO

EDITORIALE

SEZIONE SCIENTIFICA	
Approccio clinico e riabilitativo alla spalla dolorosa del paziente, parte II, C. Petrillo, F. Superchi e S. Banfi	65
Polineuropatia dolorosa: possiamo trattare il dolore con la stimolazione elettrica? parte II, E. Koetsier	70
La rizoartrosi del pollice e la soluzione protesica I. Tami, T. Giesen, M. Guidi, F. Costa e F. Fiumedinisi	73
Revisione Cochrane per il medico di famiglia	77
Successo e insuccesso della medicina nel ventesimo secolo raccontati da chi li ha vissuti, C. Klauser-Reucker	80
ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL'OMCT	
Date da ricordare	85
Offerte e domande d'impiego	87
Corsi Laboratorio Ticino, Corsi Radioprotezione 2023	91
Concorso OMCT per 5 posti di medico assistente nell'ambito del programma cantonale "Assistentato in ambulatorio privato di Medicina Interna Generale".	95
Concorso OMCT per 5 posti di medico con titolo di specialista in Medicina Interna Generale quale formatore in studio di medicina di famiglia	96



Referenze

1) Informazione professionale Potassium Hausmann® su www.swissmedicinfo.ch 2) Informazione professionale KCI Retard Hausmann® compresse retard su www.swissmedicinfo.ch 3) www.spezialitaetenliste.ch

KCI Retard Hausmann®, compressa retard. Ing.: preparato di potassio, acidificante. Compressa retard 745,5 mg di cloruro di potassio corrispondente a 10 mmol o 391 mg di potassio. Ind.: integrazione del potassio in caso di carenza con tendenza ad acidosi o alcalosi metabolica ipocloremica, ad es. in caso di abuso di lassativi; carenza di potassio in seguito a trattamento con saluretici o abuso (edema, ipertonia, cirrosi epatica o altre patologie del fegato), in particolare nei pazienti trattati con digitalici. D: dosaggio quotidiano > 30 mmol in 2-4 somministrazioni. Manten.: Adulti: 40-80 mmol/die; max. 150 mmol/d

Potassium Hausmann® compresse effervescenti. Ing.: preparato di potassio, alcalinizzante. Compressa effervescente: 1685,9 mg di citrato di potassio e 1444 mg di idrogenocarbonato di potassio corrispondenti a 30 mmol o 1172,9 mg di potassio. Ind.: integrazione del potassio in caso di carenza, abbinata a tendenza all'acidosi o acidosi metabolica manifesta. D: dosaggio quotidiano > 30 mmol in 2-4 somministrazioni. Manten.: Adulti: 40-80 mmol/die; max. 150 mmol/die; max. 150 mmol/die. Assumere le compresse eff. con i pasti, disciolte in 1-2 dl di acqua; bere lentamente. Nessun dato nei bambini. Ind.: iperkaliemia, insufficienza renale, oliguria, ipoaldosteronismo, disidratazione grave, uclera gastroduodenale, ustioni gravi, associato a diuretico risparmiatore di potassio. Nota: nei pazienti cardiopatici, I preparati di potassio possono aggravare i sintomi della malattia di Thomsen. Prima di somministrare

il potassio è necessario assicurarsi di una buona diuresi. In caso di coma diabetico, il potassio va somministrato solo dopo il trattamento dell'iniziale deidratazione, non appena avviata la diuresi. Eff.ind.: i disturbi intestinali sono rari. I pazienti affetti da disturbi della secrezione renale del potassio e della distribuzione nell'organismo possono contrarre l'iperkaliemia. Interaz.: con medicamenti che mediante ritenzione del potassio possono scatenare l'iperkaliemia (spironolattone, triamterene, amiloride, canrenone), ACE-inibitori, glicosidi digitalici. Grav.: la terapia del potassio è possibile anche durante la gravidanza. La concentrazione plasmatica del potassio della madre deve essere monitorata. In caso di kaliemia nella norma della madre è possibile anche allattare. Elenco B. Informazioni dettagliate: www.swissmedicinfo.ch. Titolare dell'omologazione: Doetsch Grether SA, 4051 Basilea. Ultimo aggiornamento: Dicembre 2021



Uno statuto per i diritti degli anziani, parte seconda

"Il parametro pertinente per stabilire il livello di equità e giustizia di un modello democratico è costituito dall'efficacia del suo sistema normativo a perseguire la finalità di salvaguardare i diritti individuali di rango costituzionale delle persone più vulnerabili, tali diritti essendo l'espressione in termini giuridici dei principi etici di reciprocità e di universalizzazione"

(Marco Borghi)

Care Colleghe, Cari Colleghi,

torno su un tema che mi sta particolarmente a cuore e al quale avevo dedicato un lungo e articolato editoriale dal titolo "Uno statuto per i diritti degli anziani: un'utopia o una prossima realtà in Ticino?", nell'edizione di Tribuna Medica, settembre/ ottobre 2021.

Nell'editoriale citato mettevo in rilievo l'esigenza di inserire nelle leggi settoriali che regolamentano il settore degli anziani, e in particolare nella Legge sugli anziani (LANZ) e nella Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD), delle disposizioni che definissero lo statuto della persona anziana, con i relativi diritti, e delle vie giudiziarie adeguate (autorità giudiziarie indipendenti con pieni poteri di cognizione) per garantirne il completo rispetto.

Queste tutele oggigiorno non esistono e il paziente anziano, che, all'interno di una casa per anziani (CPA), si trova confrontato con una limitazione delle sue libertà fondamentali, come nel caso di un ricovero "pseudovolontario", della contenzione fisica o farmacologia, o anche nel caso del rifiuto di poter (perché no?) dipingere nella propria stanza, non ha garantito l'accesso semplice e immediato a un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale, che giudichi la legittimazione giuridica della restrizione in corso, o anche solo prospettata.

Come avevo ricordato nell'editoria-

le succitato, dal profilo giuridico dell'effettività dei diritti (e quindi del controllo della costituzionalità e del fondamento etico di determinate decisioni più o meno formali prese nei confronti di persone anziane ricoverate), gli anziani si ritrovano oggi nella stessa situazione inaccettabile in cui si trovavano i pazienti psichiatrici prima del 1980 (ossia prima dell'adozione della legge sull'assistenza sociopsichiatrica, tuttora modello per le normative sull'assistenza e la privazione) e per cui le autorità cantonali e federali si sono recentemente scusate ufficialmente.

Già nelle fasi della preconsultazione e della consultazione in merito alla pianificazione integrata LANZ/LACD 2030, l'OMCT aveva espressamente attirato l'attenzione sul problema dell'effettività dei diritti degli anziani. Grazie allo stimolo dell'OMCT il Consiglio di Stato, nel Messaggio 8095 del 15.12.2021, approvato dal Parlamento il 23.1.2023, ha annoverato esplicitamente, tra le "priorità d'intervento e adequamenti legislativi a breve termine, cioè entro il 2025 (...) l'introduzione di una norma legale per rendere effettivi i diritti degli anziani, in particolare quelli collocati in CPA" (cfr. Messaggio citato, pag. 22/27).

Non siamo a conoscenza della direzione in cui si voglia andare, ne se qualcosa sia stato nel frattempo intrapreso dal Dipartimento competente, per perseguire gli obiettivi a breve termine definiti dalla pianificazione integrata anziani e cure domiciliari, ma riteniamo utile informarvi della recente pubblicazione sulla Rivista Ticinese di Diritto numero Il-2022 di un interessante contributo a opera di Marco Borghi, Professore emerito dell'Università di Friburgo e dell'Università della Svizzera italiana, e del compianto John Noseda, Avvocato, già Procuratore generale, che tratta il problema dell'effettività e quindi del controllo di costituzionalità dei diritti delle persone vunerabili, con particolare riferimento ai pazienti psichiatrici¹.

Nell'articolo in questione intitolato "Il diritto penale, misconosciuto strumento di effettività dei diritti delle persone vunerabili", gli autori evidenziano le lacune (secondo loro tuttora) esistenti, nel garantire i diritti costituzionali dei malati psichiatrici, malgrado i progressi fatti nel settore con l'adozione della LASP, la creazione della Commissione interdisciplinare giuridica di ricorso e l'appoggio garantito dalla Fondazione Pro Mente Sana ai pazienti ricoverati.

Cercando di semplificare al massimo i complessi ragionamenti giuridici sviluppati nell'articolo di dottrina succitato, nel caso dei pazienti psichiatrici, la Legge ticinese sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) definisce i diritti, le condizioni per la loro restrizione e istituisce un'autorità di ricorso indipendente e imparziale con ampio potere di cognizione (la Commissione giuridica).

Tuttavia ciò non è ancora sufficiente a garantire il pieno rispetto e la piena efficacia dei diritti fondamentali nelle strutture psichiatriche, nella misura in cui le persone che vi risiedono soffrono spesso di una ridotta capacità di valutare la situazione e nel contempo di un rapporto di subordinazione verso il personale sanitario e amminisitrativo della struttura, tanto da non riuscire a percepire l'esigenza di "ribellarsi" allo stato delle cose.

Secondo gli autori il tassello mancante dell'effettività dei diritti delle persone vulnerabili risiede proprio nel colmare questa lacuna, ossia nel favorire all'interno delle strutture l'emergenza di situazioni di violazione dei diritti dei pazienti, per permetterne la valutazione, anche dal profilo penale.

Infatti tali violazioni dei diritti fondamentali, spesso configurano anche dei reati penali. Per esempio l'assenza di consenso informato a determinati trattamenti medici, il mancato adempimento a prescrizioni formali e procedurali (penso per esempio all'esigenza di motivazione nelle decisioni sui ricoveri coatti), o l'adozione di restrizioni alle libertà personali senza che siano riunite le condizioni formali e materiali per la loro legittimazione (in particolare il rispetto del principio di proporzionalità) possono configurare dei reati penali come quelli di lesioni (gravi o semplici), coazione, sequestro, abuso di autorità.

La proposta concreta degli autori è quindi di completare il quadro giuridico nell'ambito della legislazione sociopsichiatrica, affiancando agli attuali articoli, che definiscono i diritti dei pazienti psichiatrici e le condizioni della loro limitazione, anche un obbligo di denuncia secondo cui "tutte le persone attive a qualsiasi titolo nel campo di applicazione della presente legge (ndr la LASP) sono obbligate, conformemente all'art. 302 CPP, a denunciare al Ministero

Pubblico, ogni limitazione della libertà personale e ogni trattamento terapeutico in contrasto con gli artt. 19 segg. e 29 segg. LASP che potrebbero quindi configurare una coazione (art. 181 CP), un sequestro di persona (art. 183 CP), una lesione personale (art. 122 e 123 CP), o un abuso di autorità (art. 312 CP)".

Si tratta di una proposta radicale che dovrà probabilmente essere adattata, ma che merita certamente di essere approfondita, non solo nel campo della psichiatria, ma anche nell'ambito della realizzazione delle priorità definite dal Parlamento per quanto concerne l'effettività dei diritti degli anziani.

Sarà mia premura, nel limite nelle nostre competenze, portare la proposta di Borghi e di Noseda e le solide argomentazioni su cui si fonda, all'attenzione del Gruppo di lavoro che il DSS, a seguito dell'annullamento dell'obbligo di segnalazione degli operatori sanitari da parte del Tribunale federale (art. 68 Legge santaria), ha istituito allo scopo di discutere della necessità di procedere con eventuali ulteriori adeguamenti del quandro giuridico, segnatamente per quanto concerne il delicato settore degli obblighi/facoltà di segnalazione da parte del personale sanitario e delle direzioni amministrative e sanitarie di strutture o servizi sanitari.

> Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT

¹ RtiD II-2022, Marco Borghi/John Noseda, "Il diritto penale, misconosciuto strumento di effettività dei diritti delle persone vunerabili"